ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI TORINO DEL 5 NOVEMBRE 2011

Ordinanza Tribunale di Torino del 5 novembre 2011: la mancata disponibilità dei mezzi di trasporto pubblici accessibili alle persone con disabilità costituite discriminazione indiretta

Una persona con disabilità agiva in giudizio nei confronti della società che gestisce il trasporto pubblico torinese per chiedere l'accertamento della condotta discriminatoria determinata dalla scarsa disponibilità di mezzi adattati al trasporto di persone con disabilità.

In particolare, la ricorrente rappresentava di avere raggiunto una fermata dei bus per recarsi in gita e, in tale occasione, a causa dell'assenza di bus adeguati, era stata costretta a rinunciare all'uso del mezzo pubblico del quale invece avevano normalmente fruito i suoi compagni di scuola.

Pertanto, la ricorrente oltre alla cessazione della condotta discriminatoria, chiedeva anche il risarcimento del danno non patrimoniale e l'adozione di provvedimenti idonei ad "*eliminare barriere ed ostacoli all'accessibilità dei mezzi pubblici ed annesse infrastrutture (fermate autobus) anche mediante un accomodamento ragionevole e/o ragionevoli soluzione alternative transitorie*".

Con l'Ordinanza in commento, il Tribunale di Torino ha accertato la natura di discriminatoria della condotta posta in essere dall'ente gestore del servizio di trasporto, precisando infatti che "*Tenuto conto della finalità della Legge 1 marzo 2006 n 67 ossia dare attuazione all'art. 3 della Costituzione attraverso la Promozione del principio di parità di trattamento delle persone con disabilità al fine di garantire loro il pieno godimento dei diritti civili, politici, economici e sociali, deve ritenersi atto discriminatorio indiretto da parte di GTT in danno di persone portatrici di disabilità (n.d.r. persone con disabilità) come la signorina M.C, l'indisponibilità su almeno un terzo dei mezzi di superficie destinata al trasporto pubblico di strumenti idonei al trasporto anche di coloro che, per motivi di disabilità sono costretti a muoversi su sedia a rotelle (o ad avvalersi di ausili similari che ne limitano la capacità di movimento rispetto alle persone non disabili). In assenza di tali strumenti, infatti la persona disabile è in evidente posizione di svantaggio con riferimento alla possibilità di circolare utilizzando i mezzi pubblici, rispetto agli altri utenti che tali problematiche non presentano*".

Inoltre, il Tribunale, contrariamente a quanto sostenuto dalla resistente, ha accertato che il servizio taxi messo a disposizione delle persone con disabilità nonché la previsione di rinnovamento della flotta da parte della resistente, non erano sufficienti ad escludere la natura discriminatoria della condotta posta in essere dalla società di trasporti.

Ed infatti, nel testo dell'Ordinanza si legge specificatamente che "*Il servizio gratuito di taxi (a prescindere ancora dal fatto che il suo uso è strettamente individuale, e implica che l'interessato effettui il viaggio da solo o con accompagnatore, ma non certo in situazioni socialmente rilevanti quale ad esempio le uscite con i compagni di studi) non è in incondizionato né utilizzabile "ad*

libitum"… È pertanto evidente che lo strumento alternativo di trasporto messo a disposizione dal Comune copre misura limitata e non certo esaustiva le esigenze di movimento dell'interessata che è, al di fuori di tali casi, esposta ad un trattamento diverso e peggiore rispetto a quello riservato ai comuni utenti della rete di trasporto coperta da GTT…. L'atto discriminatorio non può ritenersi escluso dal fatto che la parte resistente ha dimostrato di essersi attivata per il rinnovamento della flotta in vista del trasporto anche dei disabili con l'adozione del relativo piano, essendo stato anche dimostrato che attualmente non sono state messe concretamente in pratica soluzione alternative che consentono il trasporto di persona su sedia a rotelle che contemperino le esigenze dei disabili con quelle di sicurezza e degli altri utenti…".

Per tali motivi, il Tribunale ha ordinato alla società di gestione del servizio di trasporto di cessare la condotta discriminatoria e, in attesa della piena attuazione del piano di rinnovo dell'intero parco mezzi, di adottare sistemi di informazioni per l'accesso al "servizio taxi".

Oltre a quanto sopra, la resistente è stata condannata al pagamento del risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dalla persona con disabilità nonché al pagamento delle spese legali sostenute per il giudizio.

Commento a cura dell'Agenzia Nazionale Anffas Antidiscriminazione